



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 che ha approvato, ai sensi dell’articolo 1 della richiamata legge n. 443 del 2001, il 1° Programma delle opere strategiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e in particolare i commi da 2-bis a 2- sexies introdotti dall’articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n 135”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n 164;

VISTO l’articolo 3, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 133/2014 che rifinanzia il Fondo per la continuità dei cantieri, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per un importo complessivo di euro 3.851.000.000, articolato su base pluriennale secondo le



seguenti annualità: 26 milioni di euro per l'anno 2014, 231 milioni di euro per l'anno 2015, 159 milioni di euro per l'anno 2016, 1.073 milioni di euro per l'anno 2017, 2.066 milioni di euro per l'anno 2018 e 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

VISTO l'articolo 3, comma 1 *bis* del richiamato decreto-legge n. 133/2014 che incrementa di 39 milioni di euro il predetto Fondo per la continuità dei cantieri, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui nel "Fondo revoche" di cui all'articolo 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011;

VISTO l'articolo 3, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 133/2014 che prevede che con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 della medesima norma, siano individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2014, n. 498 con il quale viene destinato alla realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 133/2014, un ammontare complessivo di 1.394 milioni di euro articolato in 65 milioni di euro per il 2014 (compresa la provenienza 2013), 99 milioni di euro per il 2015, 64 milioni di euro per il 2016, 547 milioni di euro per il 2017, 426 milioni di euro per il 2018, 140 milioni di euro per il 2019 e 53 milioni di euro per il 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23 con il quale è destinato alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso, e comma 3 del citato decreto-legge n. 133/2014, un ammontare complessivo di 500 milioni di euro articolato in 127 milioni di euro per il 2015, 88 milioni di euro per il 2016, 170 milioni di euro per il 2017 e 115 milioni di euro per il 2018;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82 con il quale viene individuato il finanziamento da assegnare a ciascun intervento previsto dalla richiamata lettera c), ad eccezione delle assegnazioni avvenute con il predetto decreto n. 23/2015, con l'indicazione dell'articolazione pluriennale, nonché le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;

VISTO che, per quanto attiene l'intervento "Metropolitana di Torino" di cui alla suddetta lettera c) è stato assegnato al Comune di Torino un contributo complessivo di 100 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro per la "Linea 1 - tratta 3 Collegno-Cascina Vica, I fase funzionale, acquisto e posa in opera del sistema VAL" e 10 milioni di euro per la progettazione preliminare e prospezioni della "Linea 2 - Rebaudengo – Mirafiori";

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 e l'art. 1, comma 83 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui sono state modificate le scadenze fissate all'art. 3 del D.L. 133/2014 entro cui ottemperare agli adempimenti previsti, pena la revoca delle risorse;



VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2015, n.194 con il quale è stata soppressa la Struttura Tecnica di Missione e poste in capo alle Direzioni Generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione alle rispettive competenze, le attività di cui alla suddetta Struttura Tecnica;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 dicembre 2016, n. 420, che ha modificato il D.I. n. 82/2015 per quanto riguarda l'assegnazione del contributo per l'intervento "Linea 1 - tratta 3 Collegno-Cascina Vica, I fase funzionale, acquisto e posa in opera del sistema VAL";

VISTA la Convenzione tra la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Torino regolante il finanziamento per la "Progettazione preliminare e prospezioni della Linea 2 Metropolitana di Torino - Rebaudengo – Mirafiori", sottoscritta in data 22 luglio 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto legge 133/2014;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 novembre 2017, n. 507, che ha ulteriormente modificato il D.I. n. 82/2015 per quanto riguarda le attività inerenti la progettazione della linea 2 tratta Rebaudengo-Mirafiori, prevedendo quale adempimento da ottemperare entro le scadenze fissate dalle disposizioni legislative la *"sottoscrizione del contratto"* piuttosto che *"la presentazione, alle strutture ministeriali competenti per materia, degli elaborati progettuali"*;

VISTA la nota n. 17765 del 24 luglio 2018, e successive, ed in particolare le note n. 18309 del 13 agosto 2019 e n. 18323 del 13 agosto 2019 con cui il Comune di Torino ha riepilogato tutti gli affidamenti effettuati inerenti la progettazione della linea 2 della metropolitana di Torino, oltre a quelli strettamente connessi all'oggetto del finanziamento riguardanti la progettazione preliminare della tratta Rebaudengo – Mirafiori, comprese prospezioni e attività di verifica del progetto, il cui costo (al lordo di oneri ed IVA), a seguito dell'espletamento delle gare, è stato rideterminato in € 5.282.146,98;

VISTO che il Comune di Torino, con le note di cui sopra, ha chiesto di utilizzare la quota residua di contributo, pari a 4.717.853,02, per la copertura dei costi degli ulteriori servizi oggetto di affidamento;

VISTA la nota n. 5969 del 20 marzo 2020 con cui il Comune di Torino ha definitivamente dato evidenza, con le necessarie giustificazioni, degli impegni assunti per gli ulteriori servizi connessi con la progettazione della linea 2;

VISTO che, con la citata nota n. 5969 del 20 marzo 2020, il Comune ha, tra l'altro, dichiarato la congruità degli importi esposti in relazione alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto esposto nella suddetta nota n. 5969 del 20 marzo 2020 ed a seguito di attività istruttoria, la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi



e il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto ammissibili a finanziamento gli ulteriori servizi relativi a:

- Studio di fattibilità del prolungamento Sud – Ovest (€ 742.248,00)
- Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica prolungamenti Nord – Est e Sud – Ovest (€ 2.202.611,86);
- Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Sistema Ferroviario (€ 634.400,00);
- Attività di Verifica Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica prolungamenti e sistema ferroviario (€ 750.202,85)

per un totale di € 4.329.462,71.

RILEVATO che il contributo necessario a copertura dei servizi di progettazione già ammessi a contributo e degli ulteriori servizi ammissibili a finanziamento (CUP C12F16000000001), risulta di € 9.611.609,69, inferiore al contributo di € 10.000.000,00 originariamente assegnato;

RITENUTO di dover apportare le necessarie modifiche al Decreto Interministeriale 4 marzo 2015, n. 82, al fine di recepire le richieste formulate dal Comune di Torino nei termini considerati ammissibili dalla competente Direzione Generale;

DECRETA

Art. 1

All'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82 e ss.mm. e ii., le parole: *“progettazione preliminare e prospezioni linea 2 Rebaudengo Mirafiori”* sono sostituite con le parole: *”studi e progetti di fattibilità tecnico-economica linea 2 - tratta Rebaudengo-Mirafiori e prolungamenti Nord-Est e Sud-Ovest, oltre prospezioni e attività di verifica dei progetti”*.

Art. 2

Il contributo assegnato al Comune di Torino per le attività inerenti la progettazione della linea 2 della metropolitana di Torino (CUP C12F16000000001), di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.I. n. 82/2015 e ss.mm. e ii., pari a € 10.000.000,00, è ridotto a € 9.611.609,69.

Il monitoraggio dell'intervento avviene ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e delle finanze

